

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6872 del 01/12/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7, Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-6875 del 09/12/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7131 del 28/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl**, con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano (Ra), via Cocorre n. 7, **Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-6875 del 09/12/2024.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA

- l'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-6875 del 09/12/2024 a favore della Ditta Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl per l'attività di produzione di biometano, svolta nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) e della comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);
- l'istanza presentata allo Sportello ARPAE di Ravenna in data 09/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/124019 - pratica Sinadoc 22758/2025, dalla Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl (P.IVA 02315130399), con sede legale e attività di produzione di

biometano in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7, per la modifica non sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** rilasciata da ARPAE SAC con la determina n.2025/6875 sopra richiamata a seguito della:

- installazione del punto di consegna e metanodotto di connessione alla rete di Snam Rete Gas;
- rinuncia alla postazione con carro bombolaio;
- rinuncia all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca presente nel digestato (E4);
- modifiche di dettaglio al reparto upgrading ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti:

- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **22758/2025**, emerge che:

- All'interno della documentazione presentata per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica di impianto per la produzione di biocarburanti avanzati, la Società Fusignano Bio Energy srl ha presentato istanza per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con determina dirigenziale n. n.2024-6875 del 09/12/2024
- La Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl, in possesso dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2025-6875 del 09/12/2024, ha presentato al Portale ARPAE in data 09/07/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica non sostanziale della sopracitata AUA a seguito della dismissione definitiva del punto di emissione E4 in quanto la Soc. Agr. Bio Energy srl rinuncia alla installazione dell'impianto di strippaggio;

TENUTO CONTO che l'adozione e il rilascio dell'AUA per modifica non sostanziale sarà ricompresa all'interno della procedura abilitativa semplificata (PAS) in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

LA DITTA DICHIARA che null'altro viene modificato con la presente richiesta di modifica non sostanziale di AUA.

ACCERTATO che la Ditta Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 22/07/2025.

RiTENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7 e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2025/6875 del 09/12/2024, a favore della Ditta **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl** (P.IVA 02315130399), con sede legale e attività di produzione di biometano in Comune di Fusignano, via Cocorre n.7 nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato;
 - 2.b) Rispetto a quanto previsto dalla Determina Dirigenziale n. 2024-6875 del 09/12/2024, **non viene modificato l'allegato B) che viene comunque riallegato alla presente determina di modifica non sostanziale**;
 - 2.c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

2.d) **Relativamente alle acque reflue assimilate alle domestiche**, esse saranno preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta di 10 mc e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate. In proposito la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame;
- Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche il progetto presentato prevede la chiusura e dismissione dell'esistente scarico delle acque di seconda pioggia al fine di poterle riutilizzare tutte in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica. L'assetto della rete fognaria di progetto sarà adeguato alle nuove esigenze dell'impianto con l'implementazione di una nuova rete fognaria di raccolta degli eluati provenienti dalla piazzola del digestato e la tettoia di deposito della pollina di nuova realizzazione. Tali eluati saranno inviati, per mezzo di apposito impianto di sollevamento, alla digestione anaerobica.
- I volumi dell'attuale vasca di laminazione pari a 4000 mc;
- Si approva il Piano di gestione dei piazzali incluso nel documento "7_7.1- relazione aua" presentato in sede di integrazione documentale a condizione che si preveda un aggiornamento: tale documento dovrà essere aggiornato includendo, oltre alla pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed il bacino stesso. Tale "piano" viene richiesto in quanto, pur non essendo presenti scarichi di "acque" nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Inoltre dal suddetto "Piano" dovrà essere stralciata la check list dei reflui.

3. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI MANTENERE inalterata la **validità della presente modifica non sostanziale di AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA rilasciata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Fusignano e al Servizio Territoriale ARPAE competente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La ditta con la modifica in oggetto prevede la dismissione definitiva del punto di emissione E4 in quanto la Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl rinuncia all'installazione dell'impianto di strippaggio.
- La ditta rinuncia alla postazione di carico con carro bombolaio.
- La ditta prevede l'installazione di un punto di consegna e di un metanodotto di connessione alla rete di Snam Rete Gas.
- La ditta prevede modifiche di dettaglio al reparto upgrading.

La ditta **Soc. Agr. Fusignano Bio Energy srl** svolge attività di produzione di biometano . A seguito della dismissione definitiva del punto di Emissione E4 sopra richiamata, rimangono presenti le seguenti emissioni puntuali relative a questi punti:

- E1-impianto di cogenerazione, alimentato a biogas, per la produzione di energia elettrica e calore per soddisfare gli autoconsumi di potenza elettrica pari a 0,635 MWel e potenza termica pari a 1,517 MWt;
- E2-torcia di emergenza;
- E3-impianto di upgrading:si tratta della emissione dell'off gas costituito sostanzialmente da CO₂ di origine biologica;

La ditta conferma invariate le caratteristiche tecniche degli impianti associati alle emissioni sopra richiamate rispetto a quanto già autorizzato.

Limiti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE ALIMENTATO A BIOGAS- PTN 1,517 MWt e PTE
635 kWe**

Portata umida	2600	Nmc/h
Portata secca	2500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	475	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NOx	195	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) ^(*)	40	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso de 15%.

Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori piu’ restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all’art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell’eventualità dell’emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell’art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell’aria ai sensi dell’art. 271 comma 4 del suddetto decreto.

I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda del cogeneratore presentata nella relazione tecnica e vincoli urbanistici revisione 1 dell’ottobre 2024,

PUNTO DI EMISSIONE E2 –TORCIA DI EMERGENZA CHIUSA

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	discontinua	h/g
Temperatura	980	°C

La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011 ($5 < h < 6$)

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO UPGRADING BIOMETANO

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	50	°C

Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è $< 1\%$.

Prescrizioni:

- 1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. Per il punto di emissione E3 – upgrading, nella fase di esercizio ordinario, dovrà essere effettuato un controllo di verifica del dato di progetto relativo alle emissioni in atmosfera di metano.**
- 3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità

tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza

chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
----------------------------	---

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
---	-------------------

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

13. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla

esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

15. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
16. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

17. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
18. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
19. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione

verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, l'impatto odorigeno imputabile all'impianto sia tale da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal Decreto Direttoriale MASE 309/2023. Come indicato dalla DGR 1495/2011, la Ditta deve prevedere il monitoraggio delle emissioni odorigene che comprende sia prelievi alle sorgenti per la caratterizzazione della concentrazione odorigena all'emissione, che prelievi di aria ambiente a monte e a valle dello stabilimento rispetto alle condizioni di direzione del vento che caratterizzano il sito. Per gli aspetti tecnici non specificati nella DGR citata, si richiama il Decreto Direttoriale MASE 309/2023.
21. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
22. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i periodi di utilizzo della torcia (E2).**

**Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione del digestato
(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);**

Condizioni:

- Dal progetto presentato viene stimata una produzione di digestato totale pari a 40.272 mc/anno, pari a 110.33 mc/giornO. Considerando una ripartizione del 72% nella frazione liquida e del 28% nella frazione solida, una volta subito il trattamento di separazione, si otterranno 11.276 mc/anno di digestato solido e 28.996 mc/a di digestato liquido;
- Parte del digestato liquido, dopo separazione, viene addotto al processo di strippaggio dell'azoto ammoniacale, ciò comporta una riduzione di 5 ton/giorno di digestato liquido. Valutati i volumi complessivi degli stoccaggi destinati alle due frazioni di digestato, l'azienda è in grado di soddisfare i tempi minimi di stoccaggio richiesti dalla normativa, pari a 90 giorni per il digestato solido e 180 giorni per il digestato liquido. •Da quanto presentato, risulta che la Ditta ha in disponibilità 923.71 ettari di superficie utile di spandimento in zona ordinaria che possono coprire un quantitativo totale di azoto spandibile pari a 314.061 kg.
- Di conseguenza l'azienda ha i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 224.258 kg come da comunicazione n.38168 – mod. 79 del 12/10/2024.

Prescrizioni:

1. Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
2. La comunicazione di utilizzo agronomico, la cui simulazione al momento riporta dei dati discordanti rispetto a quanto dichiarato in ricetta di alimentazione, in fase di presentazione definitiva dovrà riportare i dati correttamente. In proposito, una volta entrato a regime l'impianto, dovrà essere aggiornata la comunicazione acquisita in data 12/10/2024 n. 38168 – mod. 79;
3. Si confermano le 1600 tonnellate, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata;
4. Lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve essere necessariamente coperto nel rispetto della DGR 1495/2011;
5. Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione compreso il manufatto lizzato attualmente come digestore che verrà poi utilizzato come stoccaggio;
6. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.